



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel.0547/79111 fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 01/07/2013

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2013**

L'anno **2013** il giorno **uno** del mese di **Luglio**, alle ore 20:00, nell'apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con avviso notificato a tutti i consiglieri.

La seduta è pubblica.

Alle ore 20,50 in esecuzione di quanto previsto nell'art.44 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12.11.1993, modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14.01.1994, il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.

1	BUDA	ROBERTO (SINDACO)	9	BAREDI	RENZO
2	SORAGNI	ANGELO JUNIOR (PRESIDENTE)	10	GASPERINI	MAURO
3	VERNOCCHI	MANUEL	11	PANZAVOLTA	NIVARDO
4	CANGINI	IVAN	12	DRUDI	MARIO
5	SCARAMUZZO	FRANCESCO	13	GOZZOLI	MATTEO
6	BASSI	LUCIANO	14	PEDULLI	EMANUELA
7	BRIGHI	MAURO	15	BUDA	PASCALE
A	BANDIERI	FABIO	16	PAPPERINI	ALBERTO
8	DONINI	PIER LUIGI			

Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti i seguenti Assessori: AMORMINO LINA, BERNIERI MAURO, FATTORI GIOVANNINO, TAVANI ANTONIO, SAVINI VITTORIO.

Sono designati scrutatori i consiglieri: BAREDI RENZO, BASSI LUCIANO, PEDULLI EMANUELA.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

In merito all'argomento, in particolare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Municipale Propria che sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che anticipa "in via sperimentale" e per tutti i Comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012 – 2014, spostando conseguentemente l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale propria al 2015;
- Preso atto che l'applicazione sperimentale dell'IMU di cui al citato art. 13 deve avvenire in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 (Decreto sul Federalismo Fiscale), in quanto compatibili e al D.Lgs. 504/92 (Decreto istitutivo dell'ICI) in quanto espressamente richiamato;
- Preso atto che:
 - . l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, prevede che l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria sia pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
 - . l'art. 13, comma 7, del citato D.L. 201/2011, prevede che l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze sia ridotta allo 0,4 per cento, con possibilità di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
 - . l'art. 13, comma 8, stabilisce che l'aliquota da applicare ai fabbricati strumentali all'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito con modificazioni dalla L. 133/94, sia ridotta allo 0,2 per cento, con possibilità data ai Comuni di ridurla fino allo 0,1 per cento;
 - . L'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) prevede, per le annualità 2013 e 2014, che sia soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11, del citato Art. 13 del D.L. 201/2011;
 - . Il medesimo art. 1, comma 380, della L. 228/2012, alle lettere f) e g), prevede che la riserva allo Stato si applichi esclusivamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento e che i Comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard di cui sopra;
 - . L'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 8/04/2013 n. 35, così come modificato con Legge di conversione n. 64 del 06/06/2013, ha modificato a decorrere dall'anno 2013, le modalità di calcolo e versamento dell'acconto e del saldo IMU, prevedendo che il versamento della prima rata debba essere eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, con conguaglio da eseguirsi a saldo;
- Visto il D.L. 21/05/2013, n. 54, che all'art. 1, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo TARES, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'imposta IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, prevede che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'IMU sia sospeso per le seguenti categorie di immobili:
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del D.L. 201/2011;
- Preso comunque atto che il medesimo D.L. 21/05/2013, n. 54, all'art. 2, prevede che qualora entro il prossimo 31/08/2013 non venisse attuata la riforma di cui al richiamato art. 1, il termine di versamento della prima rata dell'IMU sospesa per gli immobili di cui sopra è fissato al 16/09/2013;
- Richiamata la possibilità data ai Comuni dall'art. 13, commi 9 e 9-bis, del D.L. 201/2011, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati e fino al 0,38 per cento per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori);
- Preso atto che, alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla L. 228/2012, art. 1, comma 380, per gli anni di imposta 2013-2014 il Comune può ridurre l'aliquota di base allo 0,4 per cento unicamente per le unità immobiliari locare diverse da quelle ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D;
- Considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di Euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Preso atto che il medesimo art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, dà all'Ente la possibilità di deliberare l'aliquota prevista per l'abitazione principale e la relativa detrazione anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662;
- Preso infine atto che:
 - L'art. 1, comma 380, lettera e) della L. 228/2012 sopprime il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2011;
 - L'art. 1, comma 380, lettera b) della L. 228/2012 istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui al citato art. 13 del D.L. 201/2011, definita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
 - L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013 ad Euro 4.717.900,00 e per l'anno 2014 a Euro 4.415.900,00. I criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, nonché le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con D.P.C.M. ancora da emanare;
 - In data 31 maggio 2013 sono stati pubblicati i dati aggiornati relativi al gettito IMu 2012 ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 6-bis del D.L. 174/2012 e art. 1, comma 383 della L. 228/2012;;
- Richiamata la potestà regolamentare dei Comuni di cui all' art. 52 del D.Lgs. 446/97 espressamente citata dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con L. 214/2011;

- richiamato il Regolamento di gestione dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 52 del D. Lgs. 446/97, con propria deliberazione n. 94 del 29/10/2012, con il quale sono stati disciplinati alcuni aspetti dell'Imposta;
- preso comunque atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge vigenti;
- dato atto che per effetto dell'art. 13, comma 4, primo periodo, del D.L. 201/2011 ed ai sensi dell'art. 3, comma 48 e 51, della L. 662/96, agli effetti dell'Imposta IMU le vigenti rendite catastali sono aumentate del 5% ed i redditi dominicali sono aumentati del 25%;
- Visto che, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 4, lettera d) del D.L. 201/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2013 il moltiplicatore previsto per gli immobili di categoria catastale D, ad eccezione dei D/5, passa da 60 a 65;
- Richiamata la Legge 9.12.1998, n. 431 che, nel definire le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione ad uso abitativo di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che i Comuni possano deliberare nel rispetto degli equilibri di bilancio e per favorire i "contratti-tipo" di cui sopra, aliquote d'Imposta più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione concertata immobili a titolo di abitazione principale o agli studenti universitari per il tramite della società SER.IN.AR., alle condizioni definite negli accordi territoriali;
- Preso atto che il Comune di Cesenatico negli anni in cui era vigente l'Imposta Comunale sugli Immobili aveva ritenuto opportuno adottare aliquote agevolate da applicare ad immobili ad uso abitativo concessi in locazione "concertata" ai sensi del richiamato art. 2, comma 3 e art. 5, commi 2 e 3 della Legge 431/1998 al fine di promuovere la locazione non finanziaria di tali beni e che ciò sia meritevole di approvazione anche ai fini IMU;
- Preso atto che, per le medesime motivazioni sopra riportate, il Comune, nelle annualità di vigenza dell'ICI, ha ritenuto opportuno adottare aliquota agevolata da applicare ad immobili ad uso abitativo quando questi venivano concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che li utilizzavano come abitazione principale prendendovi la residenza anagrafica e dimorandovi abitualmente o dati in uso gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi prendessero la residenza anagrafica e vi dimorassero abitualmente;
- Ritenuto pertanto meritevole approvare un'aliquota agevolata per immobili concessi in locazione con contratto registrato di unità immobiliari ad uso abitativo a soggetti che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente o concessi in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- Richiamate le diverse richieste avanzate dalle categorie interessate e finalizzate ad ottenere la riduzione dell'aliquota da applicare agli immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modifiche con L. 26/02/1994, n. 133, ritenute meritevoli di approvazione nonostante alla data odierna non risulta ancora chiaro se su tali immobili vige la riserva Statale di cui all'art. 1, comma 380, lettera f) della L. 228/2012;
- Preso atto che secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 la competenza per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta ai fini dell'Imposta Municipale Propria è del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97;
- richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 del 03.04.2012, con la quale per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta erano state determinate nel seguente modo:
 - **10,0 (dieci) per mille aliquota di base** da applicare a tutti gli immobili non compresi nelle categorie di seguito evidenziate;
 - **3,8 (trevirgolaotto) per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 e le pertinenze delle stesse classificate nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

- **4,0 (quattro) per mille** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, o concesse in locazione a studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della medesima legge per il tramite della Società SER.IN.AR.; la medesima aliquota si applica anche alle relative pertinenze;
- **7,6 (settevirgolasei) per mille** per i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze:
 - concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
 - concessi in uso gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
 - posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- **1 (uno) per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito con modificazioni con Legge 133/94;

- Dato atto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, così come previsto dall'art. 1, comma 169 della citata L. 296.2006 (Finanziaria 2007);
- Preso atto che per effetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448 era già disposto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;
- Richiamato l'articolo 1, comma 381, della L. 228/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b) della Legge 06/06/2013, n. 64, che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 Settembre 2013;
- Visto che l'art. 1, comma 444 della L. 228/2012 ha modificato l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevedendo che per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;
- Preso atto che, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con L. 64/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione della delibera che approva le aliquote e detrazioni per l'anno in corso entro la data del 28 Ottobre di ciascun anno di imposta si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- atteso che per l'anno 2013 il gettito ordinario dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per la parte di competenza Comunale debba essere pari ad Euro 15.332.879,45;
- accertato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431, che viene garantito l'equilibrio di bilancio;
- Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l'art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;
- visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Uditi gli interventi riportati nella trascrizione da nastro allegata alla propria odierna deliberazione relativa alla approvazione del Bilancio 2013;
- Con n.10 voti favorevoli e n.7 contrari (Panzavolta, Gozzoli, Drudi, Pedulli, Buda P., Papperini, Gasperini), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare per l'anno di imposta 2013 per il Comune di Cesenatico le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure, rapportate ai valori degli immobili:
 - **10,0 (dieci) per mille aliquota di base** da applicare a tutti gli immobili non compresi nelle categorie di seguito evidenziate;
 - **10,6 (diecivirgolasei) per mille** per le seguenti unità immobiliari:
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione, e relative pertinenze, tenute a disposizione del soggetto passivo;
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione, e relative pertinenze, possedute da cittadini residenti all'estero;
 - immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 posseduti dal soggetto passivo, che non risultino pertinenza di unità immobiliari adibite a civile abitazione oppure posseduti in misura superiore a quella massima di un'unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 prevista per l'assimilazione all'abitazione principale;
 - **3,8 (trevirgolaotto) per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 e le pertinenze delle stesse classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - **4,0 (quattro) per mille** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale secondo i contratti-tipo, cosiddetti affitti concertati, di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, o concesse in locazione a studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della medesima legge per il tramite della Società SER.IN.AR.; la medesima aliquota si applica anche alle relative pertinenze;
 - **7,6 (settevirgolasei) per mille** per i fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze:
 - concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
 - concessi in uso gratuito a parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente;

- posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- **1 (uno) per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 conv. Con modificazioni con Legge 133/94;

- di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire dell'aliquota agevolata del 4,0 per mille devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, unitamente al contratto di affitto regolarmente registrato, copia dell'allegato N del citato accordo territoriale del 21.09.2004, debitamente redatto e sottoscritto, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata;
- di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, apposita autocertificazione al Servizio Tributi su modelli messi a disposizione del Servizio stesso, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata;
- Le autocertificazioni di cui ai commi precedenti già presentate nel 2012 hanno effetto anche per le annualità successive a quella di presentazione, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.
- Di prendere atto che la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni dovrà essere inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione entro la data del 28 Ottobre 2013 si applicherà l'atto adottato per l'anno precedente;
- inoltre, in relazione all'urgenza, con n.10 voti favorevoli e n.7 contrari (Panzavolta, Gozzoli, Drudi, Pedulli, Buda P., Papperini, Gasperini), resi per alzata di mano,
 - delibera -
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

=====

Dopo l'appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in aula:

ENTRATI: BANDIERI.

PRESENTI alla votazione dell'argomento in oggetto n.17 consiglieri.

=====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SORAGNI ANGELO JUNIOR

IL SEGRETARIO GENERALE
COSTANTINI PAMELA TERESA